



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

COMUNICATO N. 7 – 2005

**ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI
DELL'ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN**

Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN nella seduta dello scorso 24 maggio 2005 ha approvato il regolamento per l'anticipazione delle prestazioni previsto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del FOPEN.

Tale facoltà, esercitabile trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al FOPEN¹, è prevista, ed esercitabile secondo le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel regolamento, per le seguenti fattispecie:

- a) **spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per le quali non sia stato erogato o non sia comunque erogabile all'associato alcun rimborso da parte di Organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari. L'importo minimo, al netto dei rimborsi da parte di Organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari, al di sotto del quale non si dà luogo all'anticipazione è fissato nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento);
- b) **acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli; documentato con atto notarile,
- c) **realizzazione degli interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentata come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449;
- d) **spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali** di cui all'art. 7, comma della legge 8 marzo 2000 n. 53;

¹ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà dell'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione previdenziale.



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

- e) **spese da sostenere durante i periodi di congedo per la formazione e per la formazione** continua di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000 n. 53.

Nel ricordare che tutta la documentazione allegata (regolamento e modulistica) è disponibile sul sito internet del FOPEN www.fondopensioneopen.it nella sezione modulistica si invitano le tutte le Aziende e le Fonti istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori.

Roma, 13 giugno 2005

All:

- Regolamento anticipazione delle prestazioni
- Modulo di richiesta anticipazione delle prestazioni